

	ALLEGATO "A" Raccolta n. 917	
	STATUTO della "FONDAZIONE FRANCESCO D'AMELIO" ETS	
	PREAMBOLO	
	La Costituzione della presente Fondazione è stata promossa per volontà del signor	
	Antonio Vincenzo D'Amelio per onorare la memoria del figlio Francesco	
	D'Amelio, nato a Foggia il 21 giugno 1970, insegnante alacre e umanista	
	eccellente, dotato dell'acume che soltanto i veri studiosi posseggono. Laureato in	
	lettere classiche con il massimo dei voti (110 (centodieci) e lode) presso	
	l'Università degli Studi di Bari il 10 aprile 1995, Francesco ha fatto	
	dell'insegnamento la propria ragione di vita, non solo per quanto gli competeva	
	sotto il profilo didattico, ma anche quale educatore dalla squisita sensibilità, tanto	
	che, ancora a distanza di anni, è ricordato con estremo affetto da alunni, colleghi e	
	tutti coloro che hanno avuto occasione di apprezzarne le qualità professionali e	
	umane. Sin da ragazzo, Francesco ha ricevuto riconoscimenti e borse di studio che	
	testimoniano la spiccata propensione per lo studio, in una continua ricerca di	
	conoscenza. Francesco si spegne il 4 novembre 2009, lasciando un'incolmabile	
	vuoto in tutti quelli che lo hanno conosciuto.	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE FRANCESCO	
	D'AMELIO"- Ente del Terzo Settore (ETS). La qualifica di ente del Terzo Settore	
	diventerà operativa con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La Fondazione utilizzerà nella	
	denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico	
	la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo	
	"O.N.L.U.S.", fino al momento dell'iscrizione nel costituendo Registro Unico del	

	Terzo Settore, e, in ogni caso, in osservanza di quanto previsto dagli articoli 101,	
	102 e 104 del D.Lgs. n. 117/2017, in conformità all'Autorizzazione della	
	Commissione Europea.	
	Articolo 2 - Sede, durata	
	La Fondazione ha sede in Montemilone (Pz). Il trasferimento della sede legale	
	all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di	
	amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di	
	comunicazione agli uffici competenti. La Fondazione può istituire sedi secondarie	
	e/o rappresentanze sul territorio nazionale e/o estero, previa delibera del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	La fondazione ha durata illimitata.	
	Articolo 3 - Scopo	
	La Fondazione si propone di realizzare attività d'interesse generale per il	
	perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale nei settori di cui in prosieguo.	
	La fondazione si propone di promuovere e favorire l'attuazione di programmi, di	
	attività e iniziative di assistenza sociale e socio-sanitaria, rivolti al miglioramento	
	delle condizioni economiche, morali, igienico-sanitarie e, più in generale, di vita,	
	delle fasce sociali più bisognose, con particolare attenzione alle persone anziane e	
	alle persone con disabilità. In particolare, la Fondazione ha per scopo di provvedere	
	all'assistenza, alla tutela e al recupero di persone anziane e, in via subordinata, di	
	altre situazioni di disagio che si manifestassero sul territorio.	
	La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso i residenti nella	
	Regione Basilicata.	
	Articolo 4 - Attività	

	La Fondazione per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo	
	potrà istituire e gestire servizi sociali e socio-sanitari di natura residenziale, con servizi	
	e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale e	
	domiciliare.	
	La Fondazione potrà, al solo fine di realizzare gli scopi sopra indicati, svolgere	
	attività connesse, sia in Italia che all'estero, in via strettamente strumentale e	
	secondaria rispetto alle attività d'interesse generale sopra indicate, il tutto in piena	
	osservanza dei criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
	In particolare, potrà:	
	- promuovere iniziative socio-culturali per divulgare il messaggio di solidarietà,	
	impegno e sostegno della Fondazione, anche curando l'organizzazione di spettacoli	
	di intrattenimento, di attività di promozione e convegni;	
	- collaborare, in qualsiasi forma, con enti e organismi di qualsiasi tipo, fondazioni e	
	associazioni nazionali e/o internazionali al fine di promuovere la realizzazione di	
	iniziative e programmi comuni, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i	
	rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati,	
	aventi quale finalità l'erogazione di servizi sociali e assistenziali e alla gestione	
	delle conseguenti attività;	
	- costituire opportune reti di solidarietà che consentano la realizzazione di sinergie e	
	rendano più efficienti ed efficaci le iniziative intraprese;	
	- promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni,	
	sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di	
	celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata	
	e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico, e attraverso la cessione	

	o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di	
	terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e in conformità ai	
	provvedimenti normativi in materia.	
	La Fondazione, in ogni caso, non potrà svolgere attività diverse da quelle già	
	previste dall'articolo 10 lettera a) del D.Lgs. 460/97, nonché da quelle previste dal	
	vigente articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e segnatamente, da quelle di cui	
	all'articolo 3 del presente Statuto, ad eccezione di quelle alle medesime connesse.	
	Articolo 5 - Patrimonio della Fondazione	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	a) dal fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo, nonché dalle	
	successive elargizioni devolute, economicamente valutabili, messe a disposizione	
	dai sostenitori;	
	b) dai beni mobili e immobili acquistati a titolo oneroso o gratuito;	
	c) dai contributi ricevuti dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti, pubblici o	
	privati, anche no-profit;	
	d) dai fondi raccolti a mezzo di pubbliche sottoscrizioni, donazioni, elargizioni e	
	lasciti, e, in generale, a mezzo di contributi di natura non corrispettiva, nonché	
	mediante sollecitazione al pubblico e cessione o erogazione di beni e servizi di	
	modico valore;	
	e) dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione, con	
	proprie deliberazioni motivate, disponga di destinare all'incremento del patrimonio	
	della Fondazione stessa.	
	Per lo svolgimento della propria attività, la Fondazione dispone:	
	a) dei redditi del patrimonio;	
	b) dei contributi che pervengano alla Fondazione da altri enti, anche no-profit o da	

	privati interessati ai fini statutari;	
	c) dei fondi raccolti anche attraverso pubbliche sottoscrizioni;	
	d) dei fondi che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio,	
	destinati, con motivate delibere del Consiglio di amministrazione ad uso diverso	
	dall'incremento del patrimonio;	
	e) degli utili, da destinare esclusivamente al perseguimento dei fini statutari, che	
	pervengano alla Fondazione in forza di attività economiche svolte in via eventuale,	
	accessoria e meramente strumentale e senza lucro.	
	Per il perseguimento degli scopi statutari la Fondazione dispone,	
	conseguentemente, di introiti a qualunque titolo percepiti, degli eventuali avanzi di	
	gestione, degli eventuali utili percepiti in forza di attività economica svolta in via	
	meramente strumentale nonché di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far	
	parte del suo patrimonio.	
	Il patrimonio della Fondazione, pertanto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle	
	attività statutarie preordinate all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociali, ponendosi esplicito divieto di distribuzione, anche	
	indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate - e	
	comunque nei limiti indicati dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 117/2017 - in favore di	
	fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi	
	sociali, salva - fino al momento dell'iscrizione della Fondazione nel costituendo	
	Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, fino a quando resteranno	
	operative le disposizioni di cui al D.Lgs. 460/1997 (in virtù quanto previsto dagli	
	articoli 101, 102 e 104 del D.Lgs. 117/2017, in conformità all'Autorizzazione della	
	Commissione Europea) - la diversa destinazione o la distribuzione imposte per	

	legge ad altre ONLUS che per legge, per statuto o regolamento fanno parte della	
	medesima ed unitaria struttura.	
	Articolo 6 - Membri della fondazione	
	I membri della Fondazione si dividono in:	
	- Fondatori;	
	- Sostenitori;	
	- Benemeriti.	
	Sono Fondatori le persone che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo della	
	Fondazione.	
	L'ammissione di un nuovo fondatore è fatta con deliberazione del Consiglio di	
	amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata	
	all'interessato e annotata nel libro dei fondatori. Il Consiglio di amministrazione	
	delibererà in merito alla domanda di ammissione per comprovata esistenza di un	
	legame dell'interessato con la fondazione fin dalla sua costituzione.	
	Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche,	
	pubbliche o private, gli enti italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della	
	Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi	
	scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in	
	misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di	
	amministrazione. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il	
	contributo è stato regolarmente versato.	
	Possono ottenere la qualifica di Benemeriti dal Consiglio di amministrazione le	
	persone o gli enti che si impegnano a sostenere l'attività della Fondazione per il	
	conseguimento del suo scopo con una contribuzione volontaria significativa.	
	Articolo 7 - Organi della Fondazione	

	Sono organi della Fondazione:	
	a) Il Consiglio di amministrazione;	
	b) Il Presidente;	
	c) Il Vicepresidente;	
	d) Il Segretario;	
	e) l'Organo di controllo;	
	f) il Revisore legale dei conti, se nominato.	
	Articolo 8 - Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione e direzione della	
	Fondazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di	
	sette membri, compreso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.	
	I Consiglieri eleggono tra loro il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario a	
	maggioranza assoluta.	
	I Consiglieri sono nominati dai fondatori a tempo indeterminato all'atto della	
	costituzione dell'ente.	
	Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello	
	statuto o in eventuali regolamenti, il Consiglio di Amministrazione:	
	a) cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;	
	b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente;	
	c) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in	
	titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni	
	immobili;	
	d) approva il bilancio consuntivo e preventivo della Fondazione;	

	e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;	
	f) delibera in merito alle questioni attinenti ai programmi di attività;	
	g) cura l'organizzazione di tutte le attività dell'ente;	
	h) pianifica l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringe rapporti di	
	collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento delle	
	attività;	
	i) decide in merito all'apertura di conti correnti bancari e postali e alla stipula di	
	qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione della	
	Fondazione;	
	j) adotta atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria	
	amministrazione;	
	k) assume ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge o dello statuto ad	
	altri organi della Fondazione;	
	l) delibera sulla collaborazione con altri enti aventi comunione di fini;	
	m) delibera le modifiche dello statuto con la presenza e il voto favorevole di	
	almeno i due terzi dei suoi componenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga	
	opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno i due terzi dei	
	Consiglieri. In questo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro quindici giorni. Esso si	
	riunisce, in ogni caso, almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'esame	
	e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso su qualsiasi supporto e	
	spedito con qualunque modalità, anche elettronica, che dia prova dell'avvenuto	
	ricevimento, purché ricevuto dai componenti almeno otto giorni prima del giorno	
	fissato per l'adunanza.	

	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal	
	Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano	
	presente.	
	Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei	
	consiglieri e vota a maggioranza semplice: ogni Consigliere ha diritto a un voto e	
	in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	In seno al Consiglio non è ammessa delega.	
	L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive del	
	Consiglio di Amministrazione comporta la sua immediata decadenza dalla carica.	
	Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.	
	Quando, per qualsiasi ragione, un consigliere decade dalla carica alla sua	
	sostituzione provvedono i fondatori. Se, al momento della sostituzione i fondatori	
	non dovessero essere in grado di votare per infermità, grave malattia o perché	
	deceduti, alla nomina provvederà il Consiglio di Amministrazione. In caso di	
	impossibilità di scelta per qualsivoglia motivo, alla nomina procederà l'Autorità	
	amministrativa competente.	
	Di ogni delibera del Consiglio di Amministrazione deve redigersi apposito verbale,	
	se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario nel libro	
	verbali del consiglio: in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina, a tale	
	scopo, un segretario tra i presenti.	
	Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio,	
	l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importi	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare	
	uffici direttivi.	
	Il potere di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, e segnatamente del	

	Presidente, è generale: le limitazioni al potere di rappresentanza non sono	
	opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo	
	Settore - dal momento della sua istituzione - o se non si prova che i terzi ne siano a	
	conoscenza. Si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 6 del D.Lgs. n.	
	117/2017.	
	Articolo 9 - Il Presidente	
	Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione, nonché il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Egli rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il Presidente è responsabile generale del buon andamento dell'ente, cura gli	
	interessi del medesimo, facendosi portavoce dello spirito che anima la Fondazione.	
	Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'ente nei confronti dei	
	terzi, nonché ha il potere di firma relativamente al conto corrente (sia esso	
	bancario, sia postale) della Fondazione e per le operazioni ed i servizi ad esso	
	principali e/o accessori.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte	
	dal Vicepresidente.	
	Articolo 10 - Il Segretario	
	Il Segretario è scelto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri. Egli	
	dirige gli uffici di segreteria dell'ente, cura il disbrigo delle questioni correnti,	
	attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente, provvede alla redazione e alla	
	successiva tenuta degli atti redatti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di	
	volta in volta gli viene affidato dal Presidente o che lo Statuto riconosce.	
	Egli è responsabile della contabilità e della tenuta delle scritture contabili: presenta	

	periodicamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione la situazione	
	finanziaria della Fondazione: è inoltre responsabile della consistenza di cassa e dei	
	conti bancari e deve rendicontare mensilmente il Consiglio di Amministrazione	
	circa le modalità e i termini di impiego delle somme spese dalla fondazione nello	
	svolgimento dell'attività.	
	Il Segretario provvede a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo per	
	ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio di Amministrazione,	
	insieme ad una apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio,	
	verrà fatta propria dal Presidente.	
	Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al	
	precedente articolo 8, il Segretario decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto	
	non all'altezza del suo incarico dal Consiglio di amministrazione.	
	Articolo 11 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti	
	L'Organo di Controllo è composto, alternativamente o da un solo membro o da tre	
	membri effettivi e due supplenti.	
	In caso di organo monocratico l'unico componente deve essere scelto tra le	
	categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, ferma	
	restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2399 del Codice Civile, e viene	
	nominato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Nel caso di organo collegiale, i membri effettivi e supplenti dell'Organo di	
	Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Almeno un membro	
	effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto	
	del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie	
	economiche e giuridiche.	

	L'Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi componenti il Presidente, ove	
	non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di elezione.	
	L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno	
	trimestrale, sulla gestione della Fondazione e, in particolare, sull'osservanza della	
	legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla	
	Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, il controllo	
	contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti. Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dall'Organo	
	Amministrativo al fine di predisporre la relativa relazione. Esercita, altresì, compiti	
	di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociali e il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, scade con l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due	
	mandati.	
	I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione, senza diritto di voto.	
	L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della	
	maggioranza dei revisori e vota a maggioranza semplice.	
	Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017, è obbligatoria la	
	nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale iscritti	
	nell'apposito Registro.	
	In particolare il Revisore o la Società di Revisione:	
	- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la	
	regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture	

	contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa	
	copertura finanziaria;	
	- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture	
	contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;	
	- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.	
	Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal	
	proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.	
	Articolo 12 - Gratuità degli incarichi	
	Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso	
	delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della	
	Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente	
	autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.	
	È, altresì, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare	
	l'attribuzione di compensi, a fronte di specifici incarichi, fermo restando che la	
	corresponsione di compensi ad amministratori, componenti dell'Organo di	
	Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali deve essere proporzionata all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque non	
	superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni.	
	Articolo 13 - Esercizi e Bilancio	
	Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° (primo) gennaio e si chiudono il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Al termine di ogni esercizio verrà redatto e approvato dal Consiglio di	
	amministrazione il bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico e	

	nota integrativa, nonché da una relazione sulla gestione, da redigere nel rispetto dei	
	corretti principi della contabilità economica, tenuto conto della finalità non profit	
	dell'ente e, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile,	
	Il bilancio prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di	
	amministrazione dovrà essere trasmesso all'Organo di Controllo e al Revisore	
	esterno o Società di Revisione, che esprimerà il proprio parere nella relazione che	
	verrà all'uopo redatta.	
	Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del	
	D.lgs. n. 117/2017.	
	Articolo 14 - Libri sociali	
	La Fondazione dovrà tenere:	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in	
	cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di	
	eventuali altri organi sociali.	
	In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà il	
	Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, a	
	determinare quali siano le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire	
	una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie dalla	
	Fondazione.	
	Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,	
	verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di	
	ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.	
	Articolo 15 - Scioglimento o estinzione della Fondazione	
	Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in	

	carica, per i seguenti motivi:	
	a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;	
	b) impossibilità di funzionamento dell'ente;	
	c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano	
	la Fondazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.	
	14.2 In caso di estinzione o di scioglimento dell'ente, il Consiglio di	
	Amministrazione, in sessione straordinaria, deciderà anche in merito alla	
	destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere comunque destinato ad altri	
	enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità: in particolare, il patrimonio	
	residuo della Fondazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto	
	dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa	
	destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le	
	disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, della Fondazione	
	Italia Sociale salva - fino al momento dell'iscrizione della Fondazione nel	
	costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, fino a quando	
	resteranno operative le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 460/1997 (in virtù quanto	
	previsto dagli articoli 101, 102 e 104 del D.Lgs. n. 117/2017, in conformità	
	all'Autorizzazione della Commissione Europea) - la devoluzione da parte del	
	Consiglio di Amministrazione ad altre organizzazione non lucrative di utilità	
	sociale o comunque a fini di utilità, sentito l'organismo di controllo di cui	
	all'articolo 3, comma 190 della Legge n. 662/1996.	
	Articolo 16 - Norme di rinvio.	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute	
	nel regolamento di attuazione e negli altri eventuali regolamenti.	
	Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.	

[illegible]

[illegible]